

Libro II – IL POPOLO DI DIO

Parte I I fedeli cristiani

Titolo I
Obblighi e diritti
di **TUTTI** i fedeli

Titolo II
obblighi e diritti
dei fedeli **LAICI**

Titolo III
I ministri sacri o **CHIERICI**

Titolo IV
Prelature personali

Titolo V
Associazioni di fedeli

Parte II La costituzione gerarchica della Chiesa

Sezione I LA SUPREMA AUTORITÀ

Cap. 1 - Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi
Cap. 2 - Sinodo dei Vescovi
Cap. 3 - Cardinali di SRC
Cap. 4 - Curia Romana
Cap. 5 - Legati del Sommo Pontefice

Sezione II LE CHIESE PARTICOLARI

Tit. I - Chiese particolari e Vescovi
Tit. II - Raggruppamenti di Chiese particolari
Tit III - Struttura interna delle Chiese particolari

Parte III Gli Istituti di Vita Consacrata e le SVA

Sezione I
Gli Istituti di vita
consacrata

Tit. I - Norme comuni gli
IVC
Tit. II - Gli Istituti religiosi
Tit. III - Gli Istituti secolari

Sezione II
Le Società di vita
apostolica

LA COSTITUZIONE GERARCHICA

2 ambiti

I rapporti di potere nella
Suprema Autorità

Il rapporto
Chiesa Universale e Chiesa locale



NOTA ESPLICATIVA PREVIA 2 (16/11/1964)

"Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa **non si intende un certo vago "sentimento"**, ma una **"realtà organica"**, che richiede una **forma giuridica** e che è allo stesso tempo **animata dalla carità**.

La suprema autorità nella Chiesa

Cap. 1 – Il Romano Pontefice

Cap. 2 – Il Concilio Eumenico

Cap. 3 – I Cardinali di Santa Romana Chiesa

Cap. 4 – La Curia Romana

Cap. 5 – I Legati del Romano Pontefice

C.I.C. 1917

C.I.C. 1983

Cap. 1 – Il **Romano Pontefice** e il **Collegio dei Vescovi**

Cap. 2 – il Sinodo dei Vescovi

Cap. 3 – I Cardinali di SRC

Cap. 4 – La Curia Romana


Cap. 5 – I Legati del Sommo Pontefice

CHI COMANDA? – La suprema autorità nella Chiesa

CANONE 330

LUMEN GENTIUM 22a

Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri apostoli costituiscono un unico collegio, per **analoga** ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli apostoli, sono tra di loro congiunti.



NOTA ESPLICATIVA PREVIA 1

“Il parallelismo fra **Pietro e gli altri Apostoli** da una parte, e il **Sommo Pontefice e i Vescovi** dall'altra, non implica la trasmissione della potestà straordinaria degli apostoli ai loro successori, né, com'è chiaro, "uguaglianza" (*aequalitatem*) tra il capo e le membra del collegio, ma solo "proporzionalità" (*proportionalitatem*) fra la prima relazione (**Pietro-Apostoli**) e l'altra (**Papa-Vescovi**)”.

La suprema autorità nella Chiesa

Can 331

Il **VESCOVO DELLA CHIESA DI ROMA**, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore **SINGOLARMENTE** a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è **CAPO DEL COLLEGIO** dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha **POTESTÀ ORDINARIA SUPREMA, PIENA, IMMEDIATA E UNIVERSALE** sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Can. 336

Il **COLLEGIO DEI VESCOVI**, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il **CORPO APOSTOLICO**, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è **PURE SOGGETTO DI SUPREMA E PIENA POTESTÀ** sulla Chiesa universale.

QUOQUE

NOTA ESPLICATIVA PREVIA 3

Il collegio, che **NON SI DÀ SENZA IL CAPO**, è detto essere: «anche esso soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale». Ciò va necessariamente ammesso, per non porre in pericolo la pienezza della potestà del romano Pontefice. Infatti IL COLLEGIO **necessariamente e sempre SI INTENDE CON IL SUO CAPO**, "il quale nel collegio conserva integro l'ufficio di vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale". In altre parole: **la distinzione non è tra il romano PONTEFICE e i VESCOVI presi insieme**, ma **tra il Romano Pontefice separatamente e il Romano Pontefice insieme con i vescovi**.

La suprema autorità nella Chiesa

**DUE SOGGETTI DELLA SUPREMA AUTORITÀ
“INADEGUATAMENTE DISTINTI”:**
la **comunione** permette questa struttura

Modo di esercizio suprema potestà

ROMANO PONTEFICE
CAN. 331

in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, **immediata** e universale sulla Chiesa, potestà che può **SEMPRE** esercitare **LIBERAMENTE**.



COLLEGIO DEI VESCOVI
Can. 337

§ 1 - Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel **Concilio Ecumenico**.

§2. Esercita la medesima potestà mediante **l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo**, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale

La suprema autorità nella Chiesa

Il Romano Pontefice

Can. 331 – POTESTÀ
caratteristiche



1. Ordinaria
2. Piena
3. Suprema
4. Immediata
5. Universale



Can. 332 – POTESTÀ
come si ottiene – come si perde



Norme sull'elezione
can. 332, §1 + c.a. *Universi Dominici Gregis*


Norme sulla vacanza Sede Primaziale
can. 332, §2 (+ dottrina)

Appartiene al Collegio dei Vescovi *a modo* del CAPO

La suprema autorità nella Chiesa

Il collegio dei Vescovi

2 requisiti per appartenervi (come membri)



CONSACRAZIONE EPISCOPALE

Causa efficiente

Elemento

ONTOLOGICO-SACRAMENTALE

Consacrato da Vescovi validi

COMUNIONE GERARCHICA

Condicio sine qua non

Elemento

ECCLESIOLOGICO-STRUTTURALE

Ordinato con il mandato pontificio

LA CHIESA È COMUNIONE E *COMUNIONE GERARCHICA*
per volontà di Cristo

La suprema autorità nella Chiesa

UNA STRUTTURA PECULIARE SINODO DEI VESCOVI

Can. 342 - Il sinodo dei Vescovi è **un'assemblea di Vescovi** i quali, **scelti dalle diverse regioni dell'orbe**, si riuniscono in tempi determinati per

- **favorire una stretta unione** fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e
- per **prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice** nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre
- per **studiare i problemi** riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo

natura

composizione

fini

2 assemblee di Vescovi, ma di diversa natura
CONCILIO ECUMENICO – SINODO DEI VESCOVI

	identità	composizione	POTESTÀ
CONCILIO ECUMENICO	Modo di esercizio della potestà del COLLEGIO	Tutti i Vescovi del Collegio	deliberativa
SINODO	Mezzo con cui il Romano Pontefice esercita suo ufficio primaziale	Rappresentanti dei vescovi	Consultiva (deliberativa solo se delegata dal RP)

CURIA ROMANA

Insieme dei Dicasteri e Organismi che coadiuvano il Romano Pontefice nell'esercizio del supremo ufficio di Pastore Universale per il bene comune della Chiesa Universale e le Chiese particolari

FUNZIONE PASTORALE

ECCLESIALE: a servizio della Chiesa universale

VICARIO: agisce a nome del RP – potestà ordinaria vicaria




Dicastero

1 Cardinale Prefetto

n. Cardinali/Vescovi + Segretario

n. Consultori – Officiali maggiori – altri Officiali

COLLEGIO DEI CARDINALI



Can. 349 - I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere **ALL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE**, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia **AGENDO COLLEGIALMENTE QUANDO SONO CONVOCATI INSIEME PER TRATTARE LE QUESTIONI DI MAGGIORE IMPORTANZA**, sia **COME SINGOLI, CIOÈ NEI DIVERSI UFFICI RICOPERTI PRESTANDOGLI LA LORO OPERA NELLA CURA SOPRATTUTTO QUOTIDIANA DELLA CHIESA UNIVERSALE**.

ROMANO
PONTEFICE

Il sezione Segreteria di Stato –
Rapporti con gli Stati

Segretario
di Stato

LEGATO PONTIFICO

(inviato/rappresentante del Romano Pontefice)

Solo
Presso le Chiese

Presso
Chiese e Stati

Presso Organizzazioni
Internazionali

Missioni
straordinarie

DELEGATO
APOSTOLICO

NUNZIATURA

1° classe
NUNZIO

2° classe
Internunzio

3° classe
Incaricato
d'affari

DELEGATO
(vota)

OSSERVATORE
(non vota)
Es: presso l'ONU

LEGATO
"a latere"

COLLEGIO EPISCOPALE

NON è semplice SOMMA di Vescovi delle varie diocesi
(come se la Chiesa fosse una federazione),
ma **CORPUS** che succede al corpo degli apostoli



Per un Vescovo, l'appartenenza al Collegio è previa
alla capitalità su una Chiesa particolare

CHIESA UNIVERSALE E CHIESE PARTICOLARI

Can. 368

Le **CHIESE PARTICOLARI**, nelle quali e dalle quali **SUSSISTE** la **SOLA E UNICA CHIESA CATTOLICA**, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.

Lumen Gentium 23

[Le] Chiese particolari [...] sono formate ad immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Lettera ai Vescovi – *Communio Notio* 28/05/1992

N. 7 - La **Chiesa di Cristo**, che nel Simbolo confessiamo una, santa, cattolica ed apostolica, **è la Chiesa universale**, vale a dire l'universale comunità dei discepoli del Signore, **che si fa presente ed operante nella particolarità** e diversità di persone, gruppi, tempi e luoghi. Tra queste molteplici espressioni particolari della presenza salvifica dell'unica Chiesa di Cristo, fin dall'epoca apostolica si trovano quelle che in se stesse sono Chiese, perché, pur essendo particolari, in esse si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali.

Chiesa particolare è ordinariamente la DIOCESI

Can. 369

La diocesi è la **PORZIONE DEL POPOLO DI DIO** che viene affidata alla cura pastorale del **VESCOVO** con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una **Chiesa particolare** in cui è **veramente presente e operante la Chiesa di Cristo** una, santa, cattolica e apostolica.

Comunione
organica di
fedeli



Elemento
Gerarchico
(Vescovo)

Can. 372

§1. Di regola **la porzione del popolo di Dio**, che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato **TERRITORIO**, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio.

a

§2. **Tuttavia**, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette **Chiese particolari** distinte sulla base del **rito dei fedeli** o per **altri simili motivi**.

b

È necessario un
**criterio
determinativo**
per identificare
la "porzione di
Popolo di Dio"